APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 17

Quando la somma delle prestazioni, calcolate secondo la presente Convenzione, risulta inferiore a quella che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno Stato in ragione dei periodi assicurativi compiuti solamente in tale Stato, l'istituto assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di prestazione a suo carico. Per la comparazione, si prendera' per base il corso del cambio alla Borsa della capitale dello Stato al quale appartiene l'istituto assicuratore; a tale effetto vale il corso del giorno nel quale viene fissata la prestazione aumentata della differenza. Una nuova determinazione ha luogo solo quando il corso subisca una variazione superiore al 5 per cento.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it